



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE N. 370 / 2026

DEL 30/09/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON SAF ACLI SRL DI VARESE PER LO SVOLGIMENTO DI PRATICHE RELATIVE ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE BOZZA ANNI 2026/2028 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. CIG.:BD1981EF5E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 4 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028", la Deliberazione C.C. n. 5 del 23/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028", la Deliberazione G.C. n. 26 del 24/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2025-2027";

PREMESSO CHE il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità correlata dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, da dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure l'Ente può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

CONSIDERATO CHE il Comune di Induno Olona ha stipulato convenzione con il SAF ACLI s.r.l. di Varese, affinché sia delegato a:

- fornire assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità;
- effettuare la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- fornire assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di G.C. n.73 del 08/07/2024 con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione con il SAF ACLI s.r.l. di Varese per lo svolgimento di pratiche relative alla situazione ISEE e alla concessione dell'assegno di maternità a favore di cittadini residenti nel Comune di Induno Olona dal 15/06/2024 al 14/06/2026;

RITENUTO necessario:

- provvedere al rinnovo della Convenzione con il SAF ACLI s.r.l. di Varese di cui si allega la bozza quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per la quale si prevede che la durata sia di 2 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto;

VISTO l'art.6 della convenzione sopracitata che prevede per ciascun procedimento istruttorio, con annessa attività di assistenza alla compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche, un costo pari a € 15.00 + IVA 22%;

CONSIDERATO CHE, in base ad un calcolo stimato sulla scorta degli anni precedenti, si prevede la gestione complessiva di n.20 pratiche stimate per l'anno 2026 per un importo di € 300,00 oltre IVA 22% per un totale di € 366,00;

DATO ATTO CHE con successivo atto si provvederà ad impegnare la quota relativa all'anno 2027;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 366,00 all'apposito capitolo 10312041000 del bilancio di previsione 2026-2028 esigibilità 2026, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n°3/2026 del 13/02/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la convenzione con SAF ACLI VARESE SRL che consta di n.12 articoli, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la durata della convezione sarà di due anni a far corso dalla data di approvazione del presente atto;

- di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, a favore di SAF ACLI SRL, con sede in Varese, in Via Speri della Chiesa 7/9, per lo svolgimento, come da Convenzione, di pratiche relative alla concessione dell'assegno di maternità il seguente importo stimato in base alle pratiche presunte per l'anno 2026 di € 300,00 oltre IVA 22% per un totale di € 366,00 (costo unitario pratica € 15,00 + IVA 22 %);

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10312041000, per un importo di € 366,00 esigibilità 2026 del bilancio anno 2026-2028;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara):BD1981EF5E

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 30/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)